



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2017

Oggetto: Porto di Castellammare di Stabia – Località Piazza Mercato – Ditta Martinelli Antonietta – Richiesta concessione area d.m. per posizionamento chiosco di mq. 10,66 di facile rimozione e zona asservita di mq. 206,53 per posa tavolini e sedie, per la vendita ed il consumo di generi alimentari.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci e Criscuolo.

Assiste alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Mazzei.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Considerato che con istanza del 21/10/15-prot.AP n.6396 e successiva integrazione tecnica del 15/01/2016-prot.AP n.260, la Ditta Martinelli Antonietta ha chiesto la concessione di un'area demaniale marittima di mq.217,19 posta a ridosso del lato esterno della recinzione portuale-Piazza Mercato nel comune di Castellammare di Stabia, allo scopo di posizionarvi un chiosco di facile rimozione di mq.10,66 nonché tavolini e sedie sulla rimanente area di mq.206,53, per la vendita di cibi confezionati;

Considerato che con avviso n. 308 del 01.03.2016 la suddetta istanza è stata resa pubblica ex art. 18 R.C.N. e che nei termini di pubblicazione non sono pervenute ulteriori istanze e/o osservazioni da parte di terzi;

Considerato che sono state acquisite le seguenti risultanze istruttorie:

- parere favorevole dell'Area Tecnica reso con nota n.162 del 10/03/2016;
- l'Agenzia delle Dogane, con nota n.27019 del 28/06/2016, ha chiarito che la fattispecie in oggetto non necessita di autorizzazione doganale ex art.19 D.L.vo 374/90.
- non è ritenuto necessario il parere dell'Agenzia del Demanio trattandosi di concessione di area scoperta occupata con impianti di facile rimozione che non incidono stabilmente sugli aspetti proprietari, come peraltro confermato dalla medesima Agenzia con nota prot. n. 2009/13311/FCAM/BD del 13/07/2009;
- il Comune di C/Mare di Stabia – Settore LL.PP. Urbanistica- Ambiente, con nota prot. 51356 del 14.11.2017, acquisita al prot. AdSP n. 5864 del 14.11.2017, ha comunicato che nel proprio Piano Operativo Triennale 2017-2019 non è stata programmata alcuna attività sull'area demaniale richiesta;



Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una licenza di concessione demaniale, come da bozza allegata, della durata di anni 4 (quattro) dalla data di rilascio, in favore della ditta individuale **MARTINELLI ANTONIETTA** – P.Iva 06070641219 – con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) alla via Traversa Iovino n.12/B per il mantenimento di un'area demaniale marittima di mq.217,19 posta a ridosso del lato esterno della recinzione portuale-Piazza Mercato del comune di Castellammare di Stabia per il posizionamento di un chiosco di facile rimozione di mq.10,66 per la vendita di cibi confezionati nonché posa tavolini e sedie, in conformità alla perizia depositata.

A fronte dell'utilizzo del bene demaniale concesso, il canone demaniale annuo è stato determinato, a norma dell'art. 7 della legge 494/1993 ed s.m.i., con l'applicazione delle tabelle canoni AdSP – Tabella D – Ctg. B – nn. 125 e 105 (ristorazione e usi connessi) modificata con delibera CG n. 41 del 19.10. 2017 che, per l'anno 2017 ammonta ad **€ 8.309,03** (ottomilatrecentonove/03).

Il titolo concessorio potrà essere rilasciato alla ditta individuale Martinelli Antonietta ad avvenuta esecuzione degli ulteriori obblighi concessori (pagamento canone 2017 - rateo), costituzione cauzione ex art. 17 Regol. Esec. Cod. Nav.), nonché nel rispetto delle prescrizioni tecniche a carattere speciale acquisite in sede di istruttoria.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire, a sua cura e spese, gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 11.12.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Dr. Pietro SPIRITO

BOZZA

Rif. Rubrica n /P Rep. Archivio Dem. /r.a. Cod. cliente 15010

N.....del Registro concessioni Anno 2017 N..... del Repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00705640639

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nella giurisdizione territoriale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nella giurisdizione territoriale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- la **ditta individuale MARTINELLI ANTONIETTA** - P. IVA 06070641219, con sede in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Traversa Iovino n. 12/b, con

B O Z Z A

istanza assunta al protocollo AdSP n. 6396 del 21.10.2015 e sua integrazione prot. AdSP n. 260 del 15.01.2016, ha chiesto la concessione di un'area demaniale marittima di mq.217,19 posta a ridosso del lato esterno della recinzione portuale-Piazza Mercato nel comune di Castellammare di Stabia, allo scopo di posizionarvi un chiosco di facile rimozione di mq.10,66 nonché tavolini e sedie sulla rimanente area di mq.206,53, per la vendita di cibi confezionati, come rappresentato nella documentazione tecnica depositata;

- i suddetti beni sono individuati in SID al foglio 11 p. 236 (parte) del Catasto Terreni;
- con avviso n. 308 del 01.03.2016 detta istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 R.C.N. nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitari, nei cui termini, dal 4.3.2016 al 3.5.2016, non sono pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;
- in sede di istruttoria è stato acquisito il parere favorevole dell'Area Tecnica reso con nota n.162 del 10/03/2016;
- il Comune di C/Mare di Stabia – Settore LL.PP. Urbanistica- Ambiente, con nota prot. 51356 del 14.11.2017, acquisita al prot. AdSP n. 5864 del 14.11.2017, ha comunicato che nel proprio Piano Operativo Triennale 2017-2019 non è stata programmata alcuna attività sull'area demaniale richiesta;
- l'Agenzia delle Dogane, con nota n.27019 del 28/06/2016, ha chiarito che la fattispecie in oggetto non necessita di autorizzazione doganale ex art.19 D.L.vo 374/90.
- non è ritenuto necessario il parere dell'Agenzia del Demanio trattandosi di concessione di area scoperta occupata con impianti di facile rimozione che non

BOZZA

- incidono stabilmente sugli aspetti proprietari, come peraltro confermato dalla medesima Agenzia con nota prot. n. 2009/13311/ FCAM/BD del 13/07/2009;
- lo scopo concessivo della richiesta risulta compatibile con le “Linee di Sviluppo Portuale” sottoscritte in data 28/06/2011 tra i rappresentanti dell’Autorità Portuale Napoli, del Comune di Castellammare di Stabia e della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia;
 - con delibera n. del il Comitato di Gestione dell’AdSP ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell’art.9, comma 5, lett.f) della L.84/94 come modificata dal D.L.vo n. 169/16, al rilascio del presente atto di concessione;
 - il canone demaniale annuo per la presente concessione che, per l’anno 2017 ammonta ad € 8.309,03 (*ottomilatrecentonove/03*), è stato determinato, a norma dell’art. 7 della legge 494/1993 ed s.m.i., con l’applicazione delle tabelle canoni AdSP – Tabella D – Ctg. B – nn. 125 e 105 (ristorazione e usi connessi) modificata con delibera CG n. 41 del 19.10.2017;

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Area Istituzionale
Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall’Ufficio Demanio

Il Segretario Generale
Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale;

BOZZA

CONCEDE

alla **ditta individuale MARTINELLI ANTONIETTA** - P. IVA 06070641219, con sede in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Traversa Iovino n. 12/b, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di occupare un'area demaniale marittima di mq.217,19 posta a ridosso del lato esterno della recinzione portuale-Piazza Mercato nel comune di Castellammare di Stabia, allo scopo di posizionarvi un chiosco di facile rimozione di mq.10,66 nonché tavolini e sedie sulla rimanente area di mq.206,53, per la vendita di cibi confezionati, come rappresentato nello stralcio grafico depositato, a firma dell'arch. Francesco Cimmino, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

I citati beni sono individuati in SID al foglio 11 p. 236 (parte) del Catasto Terreni.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per una durata di anni 4 (quattro) a decorrere **dalla data di rilascio del presente atto**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 33.236,12** (*trentatremiladuecentotrentasei/12*), come determinato nelle premesse, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della L. 296/06 e s.m.i.. da versarsi in 4 rate annuali, soggette ad incremento ISTAT.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le

BOZZA

attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune

B O Z Z A

entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai beni demaniali concessi, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di

BOZZA

pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
7. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
8. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a

B O Z Z A

corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;

9. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza, conferma l'impegno formale a sgomberare i beni di cui alla presente concessione, a proprie cure e spese, e alla loro contestuale riconsegna nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica e/o contrasti gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
10. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
11. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
13. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
14. il concessionario ha l'obbligo di:
 - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
 - segnalare, senza indugio/immediatamente, a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa o di eliminare

BOZZA

immediatamente lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;

- in presenza di potenziali pericolo per la conduzione dell'attività oggetto del presente atto, dovrà astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso delle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

15.ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in n. 1;

16.il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

Al concessionario:

- avendo pagato il canone demaniale dovuto per l'anno....., come da reversale di introito n.....;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria _____ emessa il _____ dalla _____ - Agenzia n. _____ - a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Traversa Iovino n. 12/b, CAP 80053.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

.....

B O Z Z A

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente le condizioni speciali di cui sopra dalla n. 1 alla n. 16.

IL CONCESSIONARIO

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**